



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

SCHEMA DI CONTRATTO STIPULATO A SEGUITO DELLA RDO N.

relativo all'affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico per la definizione e lo sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia - CIG **8555031AE8**

Premesso che:

1. in data 26 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla piattaforma eAppaltiFVG l'avviso esplorativo di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare ai fini dell'espletamento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020 per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico per la definizione e lo sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia;
2. ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'affidamento è costituito da un unico lotto in quanto la natura del servizio non consente la suddivisione in lotti funzionali ovvero prestazionali in quanto è necessario che le prestazioni siano fornite da un unico operatore economico;
3. in data __/__/____, a seguito della comparazione delle domande pervenute ex art. 7 dell'avviso, la gara è stata avviata tramite Rdo n. ____ in data __/__/____ sulla piattaforma eAppaltiFVG;
4. la gara è stata regolarmente espletata e il servizio è stato aggiudicato a favore di _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. l'Aggiudicatario dichiara che dagli atti di gara ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle condizioni contrattuali e per la formulazione dell'offerta;
6. l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
7. il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



----- SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA -----

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, di seguito anche Agenzia, con sede legale in Trieste, via Sant'Anastasio n. 3 (C.F. 90160400322; Tel. 0403772491), nella persona della Direttrice generale _____, nata a _____, domiciliata per la carica presso l'Ente che rappresenta, giusta conferimento d'incarico di cui al D.P.Reg. n. __/Pres. di data __/__/__, su conforme delibera di Giunta regionale n. __ del __/__/__

E

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale ____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott./ssa _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____, di seguito, per brevità anche solo Aggiudicatario;

--- oo O oo ---

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il capitolato speciale prestazionale e i suoi allegati e l'offerta tecnica ed economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art.2

Norme regolatrici

1.L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è regolata dalle seguenti norme regolatrici:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice) e dal D.L. 76/2020 come conv. in L. 120/2020 e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

2.Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



Art. 3

Oggetto e durata

1. Oggetto del presente contratto è il servizio di supporto tecnico-specialistico per la definizione e lo sviluppo di un Programma del marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia.
2. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito alle condizioni prescritte nel contratto, nel capitolato speciale prestazionale e nei suoi allegati, nell'offerta economica proposta in sede di gara oltre che nelle norme di legge vigenti.
3. Il servizio dovrà riguardare il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. L'aggiudicatario dovrà partecipare a riunioni/incontri periodici in base alle esigenze del progetto nonché per le necessarie attività di raccordo tecnico - operative da tenersi presso gli uffici della sede di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa o in modalità telematica.
5. Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal ___/___/___.
6. Potrà essere disposta un'eventuale proroga tecnica dell'incarico per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo affidatario. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4

Importo contrattuale

1. L'importo è pari a euro____, IVA esclusa e tutti gli altri oneri inclusi.
2. Il corrispettivo remunererà l'Aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e servizi oggetto del contratto nonché per ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Ai fini del corretto adempimento del servizio, qualora si rendessero necessari ulteriori adempimenti, potranno essere concordate attività integrative all'interno del presente affidamento al massimo entro il quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

Costi della sicurezza

1. Trattandosi di servizio non è necessaria la redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00).



Art. 6

Modalità di fatturazione dei servizi e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo può essere effettuato in acconto per un importo pari al 40% del corrispettivo dovuto, su richiesta dell'operatore economico, dopo sei mesi dall'avvio del servizio a fronte di prestazioni regolarmente rese sulla base del cronoprogramma, illustrate in una relazione dettagliata, nonché sulla base dello stato di avanzamento della redazione del Programma del marketing. Il saldo sarà corrisposto a conclusione del servizio.
2. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, deve contenere i seguenti dati:
 - codice CIG;
 - codice univoco ufficio;
 - numero del decreto di impegno di spesa;
 - oggetto del servizio;
 - importo.
3. L'Aggiudicatario invierà la fattura in modalità elettronica al codice univoco dell'Agenzia che verrà successivamente comunicato. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
4. L'Agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali e della regolarità della fattura.
5. L'Agenzia provvede al pagamento del dovuto a favore dell'Aggiudicatario conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.
6. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dall'aggiudicatario, secondo quanto previsto al successivo articolo.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della citata L. 136/2010, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.



Art. 8

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel capitolato speciale prestazionale completo di allegati e nell'offerta presentata in sede di gara, richiamati nel presente contratto e costituenti parte integrante, senza alcun onere aggiunto.
2. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto nonché nel rispetto delle norme vigenti.
3. L'aggiudicatario si obbliga a garantire che il servizio sia erogato in conformità a quanto indicato nel capitolato speciale prestazionale e nell'offerta tecnica presentata.

Art. 9

Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L' Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
2. L'Aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Art. 10

Disposizioni urgenti per l'esecuzione del contratto

1. L'Agenzia procederà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 11

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



Risoluzione del contratto e recesso

1. In caso di grave e reiterato inadempimento di una delle parti, oltre che nelle ipotesi di grave ritardo e nelle altre ipotesi indicate nell'art. 108 del Codice, il presente contratto si intende risolto ai sensi del predetto art. 108.
2. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'aggiudicatario questi non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivati alla Stazione Appaltante per l'anticipata risoluzione del contratto.
3. La Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile nei seguenti casi di inadempimento:
 - a) dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - b) perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
 - c) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
4. La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'aggiudicatario a mezzo di PEC.
5. La Stazione Appaltante può esercitare il recesso del contratto in qualunque momento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 12

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Agenzia.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
3. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e cessa di avere effetto fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Agenzia, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
4. L'Agenzia può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e Agenzia procederà all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13

Inadempienze e penalità

1. In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. È considerato grave, tra gli altri, il mancato rispetto del termine della stesura e della consegna del programma del marketing.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Agenzia; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nelle ipotesi in cui l'importo delle penali superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno all'affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 15

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese le spese di bolli e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

2. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 131/86).



Art. 16 Obblighi di riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 28 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento", l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia di riservatezza.

Art. 17 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste.

Art. 18 Clausola Privacy

L'Agenzia dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e che i dati forniti verranno trattati per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.